



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Corte D'Appello di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**N. R.G. 1279/2023**

La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Picciau	Presidente
Dott. Roberto Vignati	Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi	Consigliere Relatore

all'udienza del 13 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1571/2023 (est. Stefanizzi), promossa da

**PAM PANORAMA s.p.a.**

rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Scopinich, Alberto Checchetto e Sergio Carnevale, presso il cui studio in Milano, via Rugabella n. 1, è elettivamente domiciliata,

- **APPELLANTE** -

contro

**FISASCAT Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo - CISL Milano Metropoli**

rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Balestro, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 8, è elettivamente domiciliata,

- **APPELLATA** -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti

**CONCLUSIONI**

Appellante: *"In riforma dell'impugnata sentenza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Camilla Stefanizzi, n. 1571/2023 del 3.05.2023, pubblicata il 12.06.2023 e non notificata, ed in accoglimento dell'appello proposto,*

*voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente in primo grado FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo - CISL Milano Metropoli nel giudizio RG n. 9749/2022. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi".*

Appellata: *"ogni contraria istanza disattesa e respinta:*

- respingere l'appello promosso da PAM PANORAMA S.p.A. confermando la sentenza di primo grado;*
- con vittoria di spese;*
- con sentenza esecutiva".*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con sentenza pubblicata il 12 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 9749/2022 R.G. di opposizione a decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, promossa da FISASCAT Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo - CISL Milano Metropoli contro PAM PANORAMA s.p.a., ha così deciso: *"1. revoca il decreto ex art. 28 l. 300/70 emesso dal Tribunale di Milano sezione Lavoro in data 17.10.2022 nella causa n. 6335/2022 R.G.L.; 2. accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 28 L. 300/70, il carattere antisindacale della condotta tenuta da PAM PANORAMA spa consistita nell'aver disconosciuto la costituzione della Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fisascat-Cisl presso l'unità produttiva di via Strigelli, Milano e nell'aver trasferito Luigi Guida senza aver domandato e ottenuto il nulla osta di cui all'art. 22 Statuto dei Lavoratori; 3. per l'effetto, ordina alla convenuta di cessare il comportamento antisindacale riconoscendo il diritto di Fisascat Cisl di nominare la propria Rappresentanza Sindacale Aziendale presso l'unità produttiva di via Strigelli, Milano senza che sia richiesto un numero minimo di tre iscritti; 4. dispone la pubblicazione della sentenza presso il punto vendita di via Strigelli; 5. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite [...]".*

Nel ricorso ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 FISASCAT CISL aveva chiesto di accertare l'antisindacalità della condotta tenuta da PAM Panorama s.p.a., consistita: nell'aver disconosciuto la costituzione della RSA dell'organizzazione sindacale ricorrente presso l'unità produttiva di Milano, via Strigelli e la nomina del rappresentante sindacale aziendale [REDACTED]; nell'aver trasferito [REDACTED] ad altra sede, senza aver chiesto ed ottenuto il nulla osta previsto dall'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300, limitandone l'attività sindacale di proselitismo nell'unità produttiva di via Strigelli.

Il Tribunale, con decreto n. 24803/2022 del 14 ottobre 2022, ha dichiarato cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni inerenti al mancato riconoscimento della nomina del rappresentante sindacale aziendale [REDACTED] e al suo trasferimento, dal momento che [REDACTED] aveva rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dall'1 ottobre 2022.

Ha rigettato le restanti domande avanzate da FISASCAT CISL, inerenti alla dedotta antisindacalità della condotta della società, consistita nel disconoscimento della RSA costituita presso l'unità produttiva di via Strigelli e derivante dall'asseritamente errata applicazione della disposizione collettiva che disciplina la nomina della RSA (art. 23 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata; precedentemente art. 24 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi).

Il giudice investito dell'opposizione al decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 proposta da FISASCAT CISL, dopo aver esaminato l'art. 23 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), ha convenuto con il giudice della fase sommaria nel ritenere che detta disposizione collettiva disciplini un sistema bifasico del processo di sindacalizzazione nel luogo di lavoro: nella prima fase si ammette la facoltà di costituzione di RSA con durata massima di 24 mesi; se durante questi 24 mesi non si realizza l'elezione della RSU, la costituzione della successiva RSA necessita di un'investitura elettorale che richiede un requisito minimo di radicamento sindacale nell'unità produttiva, pari ad almeno tre iscritti.

Il giudice dell'opposizione si è, invece, discostato dall'impostazione accolta nella fase sommaria, che aveva collocato la fattispecie oggetto di controversia nella seconda fase del processo di sindacalizzazione dell'unità produttiva di via Strigelli; ciò in quanto la nomina della RSA intervenuta nel 2022 non rientrava nell'alveo del medesimo processo di sindacalizzazione iniziato nel 1995 e protrattosi nel 2006, tanto che i dipendenti sindacalizzati dell'epoca non lavoravano neppure più in detta unità produttiva.

Ha, pertanto, ritenuto che la nomina della RSA non richiedesse la presenza di almeno tre iscritti nell'unità produttiva, con conseguente antisindacalità della condotta della società che, in assenza di tale condizione, aveva disconosciuto la costituzione della RSA di FISASCAT CISL presso l'unità produttiva di via Strigelli.

Avverso la sentenza ha proposto appello PAM Panorama s.p.a. con ricorso depositato il 12 dicembre 2023.

Con un unico, articolato, motivo denuncia erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 23 del CCNL DMO (già art. 24 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 2011, che rinnovava il CCNL del 2008) ed erroneità in fatto ed in diritto del capo della sentenza di primo grado che ha ravvisato l'ipotesi di prima sindacalizzazione con riferimento al punto vendita di Milano, via Strigelli.

Si duole che il giudice di prime cure abbia dato un'interpretazione del dettato contrattuale errata e contraria alla *ratio* della disposizione.

Nell'ottica del gravame, la fase di prima sindacalizzazione individuata dall'art. 23 del CCNL DMO non è suscettibile di reiterazioni, sicché, una volta instaurato l'assetto sindacale primario attraverso la costituzione della RSU, in seguito non può che trovare applicazione la disciplina dettata dalle parti sociali per la seconda fase che prevede, per la nomina della RSA, un minimo di rappresentatività in termini numerici di iscritti (tre iscritti).

Parte appellante evidenzia che presso il punto vendita di Milano via Strigelli risultava già costituita nel settembre 1994 una RSU da parte di FILCAMS CGIL-FISASCAT CISL e UILTUCS UIL e che nuove RSU erano state costituite dalle stesse organizzazioni sindacali nel 1995, nel 1997 e nel 2006; per tale ragione ritiene che tale punto vendita non potesse essere annoverato tra quelli in cui non era stata esercitata la nomina della rappresentanza sindacale.

Ritiene, inoltre, erroneo l'argomento speso nella sentenza di prime cure, secondo cui, dal momento che le RSU erano state costituite sotto la vigenza di precedenti CCNL, l'interpretazione accolta dal giudice della fase sommaria porterebbe ad attribuire alla disposizione collettiva un'inammissibile efficacia retroattiva.

Nel caso di specie – argomenta parte appellante – non sussisterebbe alcuna retroattività della disposizione collettiva, ma verrebbe unicamente in rilievo l'individuazione di un requisito per decidere quale procedura applicare in caso di costituzione della RSA, seguendo le norme contrattuali vigenti.

Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante PAM Panorama s.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata FISASCAT CISL ha chiesto il rigetto del gravame avverso e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.

All'udienza del 13 marzo 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello è infondato e dev'essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Il gravame è incentrato sull'interpretazione dell'art. 23 del CCNL DMO (*ex art. 24 del CCNL, Terziario Distribuzione e Servizi, del 2011, che rinnovava il CCNL del 2008*), avente il seguente tenore: *"1. Filcams, Fisascat, Uiltucs individuano nelle rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.*

*2. Si conviene pertanto tra le Parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell'art. 19, Titolo III e dell'art. 35, secondo comma, Titolo VI della Legge n. 300/1970 quanto segue:*

*– Le OOSS firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;*

– Tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.

*Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.*

*Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle R.S.U. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27 luglio 1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).*

*Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.*

*Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla legge 300/70, ciascuna organizzazione stipulante il CCNL procederà all'elezione delle rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:*

*– nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;*

*– nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,*

*– nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;*

*che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.*

*La costituzione delle R.S.A. così elette sarà comunicata per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.*

*Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'art. 35 secondo comma legge n. 300/70.*

*Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale”.*

*Secondo la tesi di parte appellante, in sintesi, la facoltà delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di nominare RSA per la durata di 24 mesi, come previsto*

dalla prima parte del punto 2 dell'art. 23 richiamato, appartiene alla prima fase del processo di sindacalizzazione, che precede l'elezione della RSU. Dal momento che presso il punto vendita di Milano via Strigelli le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo hanno eletto RSU nel 1995, nel 1997 e nel 2006, risulta essersi realizzata la seconda fase del processo di sindacalizzazione, con la conseguenza che - secondo la tesi in esame - scaduti gli organismi elettivi non è possibile retrocedere alla prima fase di sindacalizzazione e, pertanto, i sindacati non possono costituire proprie RSA, ma solo indire elezioni della RSU o della RSA, in presenza dei relativi presupposti (segnatamente, per quanto riguarda l'elezione della RSA, la presenza nell'unità produttiva di un numero minimo di iscritti).

Il Collegio ritiene la tesi esposta non condivisibile, in quanto fondata su un'interpretazione della disposizione collettiva non sorretta da adeguati indici testuali, né conforme ai canoni ermeneutici che presiedono all'interpretazione dei contratti ex art. 1362 e ss. c.c..

Può convenirsi sul fatto che la clausola collettiva in parola delinea un processo di sindacalizzazione nei luoghi di lavoro articolato in due fasi: una prima fase nella quale è riconosciuta alle organizzazioni sindacali la facoltà di costituire RSA a norma dell'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 (senza che a tal fine siano richiesti ulteriori presupposti rispetto a quelli di legge), con durata in carica di 24 mesi; una seconda fase in cui si prevede che siano indette le elezioni delle RSU o, se non ve ne siano le condizioni, alla scadenza del periodo di 24 mesi di durata in carica della RSA, ciascuna organizzazione sindacale proceda nuovamente alla costituzione della propria RSA; in questa seconda ipotesi la disposizione collettiva prescrive che la RSA abbia un mandato elettivo e che l'organizzazione sindacale abbia raggiunto un certo livello di radicamento (misurato in termini di numero di iscritti) nell'unità produttiva.

Tanto premesso, l'art. 23 del CCNL DMO stabilisce che il meccanismo elettivo della RSA, con previsione di un numero minimo di iscritti all'organizzazione sindacale, opera *"qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della R.S.U."*: l'investitura elettiva e la presenza di almeno tre iscritti, in altri termini, sono richiesti solo nel caso in cui non si riesca ad eleggere la RSU nei 24 mesi che decorrono dalla prima nomina della RSA. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che, pacificamente, FISASCAT CISL ha eletto la RSU insieme a FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL nel 1994, nel 1995, nel 1997 e nel 2006 (cfr. doc. 11 fascicolo appellante di primo grado).

E', quindi, in primo luogo contraria al contenuto letterale della previsione contrattuale la soluzione interpretativa sostenuta da parte appellante, secondo cui il meccanismo elettivo della RSA (ed il correlativo requisito di un numero minimo di iscritti) si applicherebbe non solo in caso di costituzione della RSA alla scadenza dei 24 mesi dalla prima nomina per impossibilità di eleggere la RSU, ma in ogni altra ipotesi di costituzione della RSA, tra cui il caso, oggetto della vicenda che qui ci occupa, della

nomina di una RSA presso un'unità produttiva in cui erano state costituite molti anni prima (come detto nel 1994, nel 1995, nel 1997 e nel 2006) RSU nel frattempo decadute e non rinnovate.

Una simile interpretazione porta ad estendere l'ambito di applicazione di una disposizione dettata in relazione ad una specifica ipotesi di rinnovo della RSA a tutte le ipotesi di costituzione di RSA, con un'operazione ermeneutica, fortemente limitativa dell'esercizio dell'attività sindacale, che non trova appigli nel contenuto letterale della disposizione, né appare giustificata in base ad altri dati testuali od extratestuali.

Privo di riscontri testuali è anche l'assunto di parte appellante, secondo cui la facoltà di nominare la RSA alle condizioni previste dall'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 (e richiamate dalla prima parte dell'art. 23, punto 2, del CCNL) potrebbe essere esercitata una sola volta, in quanto afferente alla prima fase del processo di sindacalizzazione, asseritamente insuscettibile di reiterazioni: l'art. 23 del CCNL DMO nulla stabilisce in tal senso, né configura il processo di sindacalizzazione come processo irreversibile, a senso unico ed insuscettibile di reiterazione.

Ciò peraltro, ad avviso del Collegio, appare coerente con l'intrinseca natura del processo di radicamento sindacale nei luoghi di lavoro, che costituisce un processo complesso, condizionato da una pluralità di fattori variabili ed i cui esiti non possono ritenersi definitivamente acquisiti ed immutabili nel tempo.

Della complessità e delle peculiarità caratterizzanti il processo di sindacalizzazione le parti collettive erano evidentemente ben consapevoli nella stesura dell'art. 23 del CCNL DMO. Alla luce di ciò e tenuto conto della finalità della pattuizione collettiva (che è quella di realizzare un *"sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro"*, secondo quanto enunciato nelle premesse), non può ragionevolmente ritenersi che le parti sociali abbiano inteso riconoscere alle organizzazioni sindacali la facoltà di nominare le proprie RSA alle condizioni stabilite dall'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300 per una sola volta in un arco di tempo illimitato ed esclusivamente prima di avere indetto le elezioni delle RSU, imponendo per ogni nomina successiva, anche se intervenuta a distanza di molti anni dalla cessazione e dal mancato rinnovo delle precedenti rappresentanze, l'ulteriore requisito della presenza di un numero minimo di iscritti.

Una simile interpretazione del testo contrattuale, oltre a non essere sorretta da elementi testuali, oblitera la realtà fenomenica dei processi di radicamento sindacale nei luoghi di lavoro, che non sono processi lineari e a senso unico, impermeabili al trascorrere del tempo e al mutare delle condizioni concrete.

Deve allora ritenersi che, a fronte dell'elezione di una RSU risalente nel tempo e non rinnovata, il processo di sindacalizzazione si sia interrotto e debba ripartire da zero, con conseguente facoltà per le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di

nominare le proprie RSA secondo quanto previsto dalla prima parte dell'art. 23, punto 2, del CCNL DMO, così avviando un nuovo processo di sindacalizzazione.

A tali conclusioni si perviene in base ad un'esegesi della clausola collettiva condotta alla luce del suo tenore testuale, nonché alla stregua dei canoni dell'interpretazione secondo l'intenzione dei contraenti ex art. 1362 c.c., dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. e dell'interpretazione secondo il criterio dell'art. 1369 c.c., che impone di attribuire alle clausole contrattuali con più sensi quello *“più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto”*.

A quest'ultimo riguardo va rimarcato come la clausola contrattuale in esame disciplini le forme di rappresentanza sindacale e, con esse, le modalità delle relazioni sindacali in azienda, sicché l'interpretazione della stessa deve tenere in adeguata considerazione l'esigenza di assicurare l'effettivo esercizio delle libertà e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro.

Da tutto quanto sin qui esposto deriva che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, la costituzione da parte di FISASCAT CISL, in data 1 marzo 2022, della RSA presso il punto vendita di Milano via Strigelli non può considerarsi parte di un unico processo di sindacalizzazione dell'unità produttiva iniziato nel 1995 e protrattosi nel 2006, ma segna piuttosto l'avvio di un nuovo, autonomo, processo di sindacalizzazione.

La costituzione della RSA in esame deve ritenersi, dunque, conforme alle previsioni dell'art. 23 del CCNL DMO e la condotta tenuta da PAM Panorama s.p.a., che ha disconosciuto la nomina della RSA ed ha trasferito ad altro punto vendita il lavoratore individuato quale rappresentante sindacale (██████████), senza preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ai sensi dell'art. 22 legge 20 maggio 1970 n. 300, integra gli estremi della condotta antisindacale, poiché determina un'indubbia compressione delle prerogative dell'organizzazione sindacale appellata e compromette l'effettività della sua azione sul luogo di lavoro.

Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da PAM Panorama s.p.a. deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata.

Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.

Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.



**P.Q.M.**

- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1571/2023 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Milano, 13 marzo 2024

Consigliere estensore  
Giulia Dossi

Presidente  
Giovanni Picciau